

aranAGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

ARAN - Protocollo in Uscita

0010831/06
22/12/2006*Servizio di Contrattazione III*

Roma,

Agenzia Segretari
gascp_aa
N. 0096155
del 28-12-2006Al Presidente dell' Agenzia Autonoma
per la Gestione dell' Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali
P.zza Cavour, 25
00193 ROMA

Prot.n. 10775/06

Risposta a nota prot. n. 91380
del 7/12/2006OGGETTO : Diritti di rogito. Articolo 11 CCNL 9.5.2006 per il personale del comparto
Regioni e Autonomie locali. Riscontro nota Aran del 28.9.2006.

Egregio Presidente,

ho letto con grande attenzione la sua nota, prendendo atto delle preoccupazioni espresse in ordine alla corretta applicazione delle vigenti regole in materia di erogazione dei diritti di rogito ai segretari ed ai vice segretari comunali.

Tuttavia, in proposito ritengo necessario formulare alcune osservazioni.

Innanzitutto, ritengo necessario precisare, che ad avviso della scrivente Agenzia, la problematica sollevata non attiene specificamente ad una questione di interpretazione di disposizioni contrattuali.

Infatti, sia l'art.11 del CCNL del 9.5.2006 per il personale non dirigente del Comparto Regioni-Autonomie Locali che l'art.25 del CCNL del 22.2.2006 relativo all'area della dirigenza del medesimo Comparto, hanno disciplinato la materia, preoccupandosi esclusivamente di consentire l'erogazione del compenso a personale, che per effetto della disapplicazione delle precedenti regole, conseguente alla stipulazione dei contratti del 1999, da quell'anno non poteva più beneficiarne.

Tali clausole contrattuali sono state predisposte nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo del Comitato di settore, nonché nei pareri espressi, sia sugli atti di indirizzo sia sulle ipotesi contrattuali, dal Ministero dell'Economia.

Le stesse disposizioni contrattuali, tuttavia, non hanno in alcun modo inciso sui profili generali delle modalità di finanziamento e dei limiti quantitativi all'erogazione di compensi a titolo di diritto di rogito al personale, che trovano regolamentazione, non nella contrattazione collettiva, ma direttamente ed esclusivamente nella legge (art.41, comma 4, della legge n.312/1980)

Su tali profili, l'ARAN, pertanto, si è limitata solo a riportare le indicazioni in materia del Ministero dell'Economia, cui istituzionalmente competono compiti di interpretazione delle disposizioni di legge in materia di lavoro pubblico, implicanti conseguenze finanziarie.



In proposito, si deve aggiungere anche che, in occasione della sottoscrizione del CCNL della dirigenza del 22.2.2006, il citato Ministero dell'Economia, condizionò espressamente il proprio parere favorevole, al recepimento nella relazione illustrativa alla Corte dei Conti delle indicazioni concernenti la individuazione del terzo dello stipendio come limite massimo attribuibile per diritti di rogito e, quindi, come importo massimo e, conseguentemente, come massimo teorico onere finanziario a carico dell'ente, a prescindere dal numero dei beneficiari. Tra le altre indicazioni, vi era anche quella per la quale la percentuale deve essere riferita allo specifico periodo di sostituzione e non essere allo stipendio teorico annuale del rogante.

E' evidente che, inserite nella relazione alla Corte dei Conti, tali indicazioni non possono non essere considerate come vincolanti per l'ARAN ai fini della interpretazione e a applicazione delle clausole contrattuali.

Del resto, di recente, con specifico riferimento proprio alla categoria dei segretari comunali e provinciali, la Corte dei Conti, Sezione regionale di Controllo per la Lombardia, in sede consultiva, nell'adunanza del 10.11.2006, ha ribadito che: ***"..... il limite di un terzo dello stipendio in godimento deve riferirsi alla retribuzione annua, calcolata secondo le modalità previste dal citato CCNL per il quadriennio 1998/2001 e questa, presa, di conseguenza, a base di calcolo. Detto importo va, però rapportato al periodo di effettivo servizio prestato. Infatti, questa Corte, pur tenendo conto della giurisprudenza della G.A. in merito, nonché delle problematiche di giurisdizione in materia di rapporto di lavoro dei Segretari comunali e provinciali, poste dalla sentenza della Cassazione n.1241/2003 - SS.UU. civili, reputa fondamentali due esigenze: di non privare l'Amministrazione comunale di proprie entrate, erogando diritti di rogito oltre i limiti previsti a più segretari comunali che si succedono nell'attività specifica e di non creare un'evidente disparità di trattamento tra Segretari comunali che svolgono la propria attività per un intero anno presso lo stesso Ente e coloro, invece, che la esercitano in più Comuni con il conseguente accumulo di diritti di segreteria, rapportati al previsto limite di 1/3, ma riferiti ai più stipendi teoricamente spettanti preso ciascun Comune."***

Pertanto, alla luce delle esposte considerazioni, pur condividendosi l'opportunità di un definitivo chiarimento della problematica di cui si tratta, si ritiene che la stessa, data la sua estraneità alla materia negoziale, debba essere necessariamente sollevata ed affrontata nelle sedi istituzionali effettivamente competenti e cioè presso il Ministero dell'Economia.

Ad ogni buon fine, Le garantisco sin da questo momento, la piena e fattiva collaborazione delle strutture dell'Agenzia a qualunque iniziativa che fosse avviata in materia ed utile alla soluzione di tale delicata vicenda.

Distinti saluti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Avv. Massimo Massella Ducci Teri

M. - Uscita M. Teri